

Causa C-349/24 [Nuratau]ⁱ**Sintesi della domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'art. 98, n. 1, del regolamento di procedura della Corte di giustizia****Data di deposito:**

13 maggio 2024

Giudice del rinvio:

Krajský soud v Brně (Repubblica ceca)

Data della decisione di rinvio:

9 maggio 2024

Ricorrente:

A. B.

Convenuto:

Ministerstvo vnitra, Odbor azylové a migrační politiky

Oggetto del procedimento principale

Il procedimento principale riguarda il ricorso di A. B., cittadino uzbeko, diretto all'annullamento della decisione del Ministerstvo vnitra, Odbor azylové a migrační politiky (Ministero dell'Interno, Dipartimento per la politica d'asilo e migrazione, Repubblica ceca; in prosieguo: il «convenuto») del 9 novembre 2023 con la quale è stata respinta la domanda di protezione internazionale di A.B.

Oggetto e fondamento giuridico del rinvio pregiudiziale

Il giudice del rinvio interroga la Corte di giustizia sull'interpretazione dell'articolo 3 della direttiva 2011/95/UE¹.

ⁱ Il nome della presente causa è un nome fittizio. Non corrisponde al nome reale di nessuna delle parti del procedimento.

¹ Direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2013, recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della

Questione pregiudiziale

«Se l'articolo 3 della direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (rifusione), debba essere interpretato nel senso che possa essere considerata una disposizione più favorevole ai fini della determinazione delle persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria ai sensi di sopraddetto articolo 3 una normativa di uno Stato membro che consente la concessione della protezione sussidiaria a un richiedente protezione internazionale anche nel caso di minaccia reale di un tipo di danno grave non previsto dall'articolo 15 di tale direttiva e consistente nel fatto che l'uscita di un richiedente protezione internazionale da uno Stato membro violerebbe gli obblighi internazionali di tale Stato membro, purché, al contempo, tale conflitto con gli obblighi internazionali dello Stato membro riguardi la situazione nel paese di origine del richiedente protezione internazionale».

Disposizioni dell'Unione e del diritto internazionale invocate

Articolo 7 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (in prosieguo: la «Carta»).

I considerando 2, 10, 12, 13, 14, 15 e 34 della direttiva 2011/95. Articolo 2, lettera f), gli articoli 3, 15 e 18 della direttiva 2011/95.

Articolo 8 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (in prosieguo: la «CEDU»).

Disposizioni di diritto nazionale invocate

Ai sensi dell'articolo 91, paragrafo 1, lettera b), dello zákon č. 325/1999 Sb., o azylu (legge n. 325/1999 sull'asilo; in prosieguo: la «legge sull'asilo»), nella versione in vigore dal 1° gennaio 2000 al 31 agosto 2006, l'obbligo di porre fine al soggiorno non si imponeva qualora ciò fosse contrario agli obblighi internazionali della Repubblica ceca.

Ai sensi dell'articolo 14a, paragrafo 1, della legge sull'asilo, nella versione in vigore dal 1° settembre 2006 al 30 giugno 2023, la protezione sussidiaria è concessa allo straniero che non soddisfa i motivi per la concessione dell'asilo qualora, nell'ambito della procedura volta alla concessione della protezione internazionale, sia accertato che, nel suo caso, sussistono timori fondati che lo

protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (GU 2011, L 337, pag. 9; rettifica GU 2017, L 167, pag. 58) (in prosieguo: la «direttiva 2011/95»).

straniero corra un rischio effettivo di subire un danno grave se viene rinvio nello Stato di cui è cittadino e che non può, o non intende, per timore di tale pericolo, chiedere la protezione dello Stato di cui è cittadino. Ai sensi dell'articolo 14a, paragrafo 2, della legge sull'asilo, nella medesima versione, costituisce danno grave ai sensi di tale legge: a) la condanna alla pena di morte o l'esecuzione della pena di morte, b) la tortura o una pena o un trattamento inumani o degradanti di un richiedente protezione internazionale, c) la minaccia grave alla vita di un civile o alla sua dignità umana derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale, o d) se l'uscita dello straniero [dal territorio nazionale] viola gli obblighi internazionali della Repubblica ceca.

La relazione illustrativa della legge che ha inserito l'articolo 14a nella legge sull'asilo conteneva quanto segue: tale disposizione sostituisce l'istituto degli ostacoli all'uscita [dal territorio nazionale], come definito all'articolo 91 della legge sull'asilo. Pertanto, al di là del quadro della direttiva 2004/83², è stata integrata la definizione del danno grave nel senso che verrà considerata come danno del genere anche una situazione in cui l'uscita dello straniero [dal territorio nazionale] non era possibile alla luce degli obblighi derivanti dai trattati internazionali a cui la Repubblica Ceca è vincolata (ad esempio, per quanto riguarda il rispetto della vita privata e familiare sancito dall'articolo 8 della CEDU).

Con effetto dal 1° luglio 2023, è stata soppressa la lettera d) di cui all'articolo 14a, paragrafo 2.

Breve illustrazione dei fatti e del procedimento

- 1 A.B. ha presentato, nell'aprile 2019, una domanda di protezione internazionale da cui emerge quanto segue. A.B. è giunto nella Repubblica ceca nel mese di luglio 2006 e vi ha soggiornato sulla base di un permesso di soggiorno per motivi imprenditoriali. Nell'agosto 2018 egli ha presentato una domanda di proroga del permesso di soggiorno, che non è stata accolta. Nel 2011 o nel 2012, A. B. avrebbe asseritamente subito un furto di documenti di viaggio e di documenti relativi al soggiorno permanente. L'ultima volta che è stato in Uzbekistan era nel 2008 per vacanza. Suo fratello vive in tale paese ma non ha contatti con lui. Gli agenti di polizia dell'Uzbekistan hanno ucciso suo figlio e la moglie è deceduta nella Repubblica ceca nel dicembre 2018. A. B. ha altresì prodotto un referto medico secondo il quale egli soffre di disturbi psichici. Per quanto riguarda i timori riguardo ad un rimpatrio, ha dichiarato di temere di essere trattenuto dalla polizia all'aeroporto perché non si è registrato presso l'ambasciata, per cui potrebbe rischiare una multa o il carcere.

² Direttiva 2004/83/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta (GU 2004, L 304, pag. 12) (in prosieguo: la «2004/83»), applicabile in precedenza.

- 2 Con una decisione emessa nel febbraio 2020, il convenuto non ha concesso la protezione internazionale ad A. B. (prima decisione del convenuto). Con sentenza del 17 giugno 2021, il Krajský soud v Praze (Corte regionale di Praga, Repubblica ceca) ha annullato tale decisione in quanto non poteva essere esaminata in relazione all'articolo 14a, paragrafo 2, lettera d), della legge sull'asilo. In particolare, tale giudice ha contestato al convenuto di aver trascurato i fatti riguardanti la vita familiare e privata di A. B. e il conseguente legame di A. B. con la Repubblica ceca, il suo stato di salute e l'assassinio di suo figlio.
- 3 Con decisione del 20 ottobre 2022, il convenuto nuovamente non ha concesso la protezione internazionale ad A. B. (seconda decisione del convenuto). In particolare, il convenuto ha sostenuto, che nel suo caso, non sussisteva motivo per la concessione della protezione sussidiaria ai sensi dell'articolo 14a, paragrafo 2, lettera d), della legge sull'asilo, dato che i fatti accertati non dimostravano che egli avesse stabilito forti legami sociali o privati nella Repubblica ceca.
- 4 La seconda decisione del convenuto è stata annullata con sentenza del Krajský soud v Brně del 17 maggio 2023 (Corte regionale di Brno, Repubblica ceca), in quanto non poteva essere esaminata in relazione all'articolo 14a, paragrafo 2, lettera d), della legge sull'asilo. Detto giudice ha contestato al convenuto di aver tenuto conto, essenzialmente, degli elementi a carico di A. B. (il fatto che non aveva un alloggio, che non aveva risolto la questione del suo soggiorno irregolare, che aveva trascorso la maggior parte della sua vita in Uzbekistan), sebbene A. B. avesse fatto valere vari fatti per i quali considerava la sua uscita [dal territorio nazionale] come ingerenza sproporzionata nella sua vita privata. A tal riguardo, A. B. invocava in particolare la durata del suo soggiorno nella Repubblica ceca, la sua età e i suoi problemi di salute, l'assenza di legami sociali e familiari in Uzbekistan e la sua conoscenza della lingua ceca. Inoltre, il Krajský soud v Brně (Corte regionale di Brno) ha constatato che il convenuto avrebbe dovuto valutare l'intero periodo di soggiorno di A. B. nella Repubblica ceca e non solo il periodo immediatamente precedente l'adozione della decisione. Infatti, un tempo A. B. aveva sia un alloggio che un lavoro e per la maggior parte del periodo trascorso nella Repubblica ceca aveva un permesso di soggiorno valido. Il Krajský soud v Brně (Corte regionale di Brno) ha aggiunto che, al fine di valutare correttamente la solidità dei legami sociali di A. B. con la Repubblica ceca, il convenuto avrebbe dovuto raccogliere da lui molte più informazioni sulla sua vita privata e occuparsi della sua storia migratoria.
- 5 Con decisione del 9 novembre 2023, oggetto del presente ricorso dinanzi al giudice del rinvio, il convenuto ancora una volta non ha concesso la protezione internazionale ad A. B. (terza decisione del convenuto). In particolare, a seguito di un colloquio nel corso del quale A. B. ha descritto dettagliatamente la sua vita privata, il convenuto ha, infatti, dedotto che A. B. non aveva forti legami sociali o privati nella Repubblica ceca. Tale conclusione è corroborata anche dalle dichiarazioni di A. B. a proposito dei resti della moglie, la cui presenza da parte dei giudici regionali nei procedimenti precedenti è stata qualificata come possibile legame privato con la Repubblica ceca. A. B. ignora dove si trovi l'urna con le

ceneri della moglie e non l'ha neppure ritirata dopo aver ottenuto documenti validi nel 2019. Infine, il convenuto ha constatato che neppure lo stato di salute di A. B. giustifica la concessione della protezione sussidiaria ai sensi dell'articolo 14a, paragrafo 2, lettera d), della legge sull'asilo.

- 6 Nel ricorso proposto contro la terza decisione del convenuto, A. B. ha contestato al convenuto di non aver valutato in modo globale la sua vita privata e familiare e gli elementi per la concessione di protezione internazionale, in particolare a causa di un'ingerenza nella sua vita privata. Il convenuto si è basato sul periodo anteriore alla decisione e non ha tenuto conto del precedente soggiorno di lunga durata di A. B., durante il quale egli aveva un lavoro e un alloggio e si era integrato con successo nella società ceca. Inoltre, il convenuto non avrebbe neppure tenuto conto del fatto che A. B. è malato e ha raggiunto l'età pensionabile.

Breve illustrazione della motivazione della domanda di pronuncia pregiudiziale

- 7 Il giudice del rinvio chiede se il diritto dell'Unione osti a che uno Stato membro preveda, nel diritto nazionale, una protezione sussidiaria che, al di là dei tipi di danno grave di cui all'articolo 15, lettere da a) a c), della direttiva 2011/95, ne subordini la concessione ad un altro tipo di danno grave, consistente in un contrasto tra l'uscita [dal territorio nazionale] del richiedente protezione internazionale e gli obblighi internazionali di tale Stato membro, purché tale contrasto riguardi la situazione nel paese di origine di tale richiedente. Più precisamente, il giudice del rinvio si chiede se una siffatta normativa possa essere considerata una disposizione più favorevole, ai sensi dell'articolo 3 della direttiva 2011/95.
- 8 Il giudice del rinvio ha anzitutto fatto riferimento alla giurisprudenza della Corte relativa all'interpretazione dell'articolo 3 della direttiva 2011/95.
- 9 Esso ha ricordato che non rientra nell'ambito di applicazione della direttiva 2011/95 colui che può rimanere nel territorio di uno Stato membro non perché bisognoso di protezione internazionale, ma per motivi caritatevoli o umanitari riconosciuti su base discrezionale³. Ha inoltre fatto riferimento alla sentenza *B. e D.*, secondo la quale una disposizione nazionale che concede il diritto d'asilo a una persona esclusa dallo status di rifugiato in virtù della clausola di esclusione della direttiva 2004/83 è incompatibile con tale direttiva. Tuttavia, gli Stati membri possono riconoscere un diritto d'asilo in forza del loro diritto nazionale a tale persona, purché quest'altro tipo di protezione non comporti un rischio di confusione con lo status di rifugiato ai sensi della direttiva 2004/83.

³ V. considerando 15 della direttiva 2011/95 e sentenze della Corte di giustizia del 9 novembre 2010, *B. a D.*, cause riunite C-57/09 e C-101/09, (in prosieguo: la «sentenza *B. e D.*»), e del 18 dicembre 2014, causa C-542/13, *M'Bodj* (in prosieguo: la «sentenza *M'Bodj*»), che riguardano la direttiva 2004/83.

- 10 Nella sentenza M'Bodj, la Corte di giustizia ha dichiarato che contrasterebbe con il sistema generale, e con gli obiettivi della direttiva 2004/83, la concessione degli status da essa previsti a cittadini di paesi terzi che si trovino in situazioni prive di qualsiasi nesso con la logica della protezione internazionale. Pertanto, non può essere qualificata come disposizione più favorevole, ai sensi dell'articolo 3 di detta direttiva, una disposizione nazionale che preveda un'autorizzazione, a titolo di protezione sussidiaria, a rimanere nel territorio di uno Stato membro a una persona gravemente malata che non benefici, nel suo paese di origine, di cure mediche adeguate⁴.
- 11 Nella sentenza del 4 ottobre 2018, *Ahmedbekova* (C-652/16; in prosieguo: la «sentenza *Ahmedbekova*»), la Corte è giunta alla conclusione, facendo riferimento all'articolo 23 della direttiva 2011/95, che l'articolo 3 di tale direttiva consente a uno Stato membro, in caso di riconoscimento, in forza del sistema istituito da tale direttiva, della protezione internazionale a un membro di una famiglia, di prevedere l'estensione del beneficio di tale protezione ad altri membri di detta famiglia, purché questi ultimi non rientrino in una causa di esclusione e la loro situazione presenti, a motivo dell'esigenza di mantenimento dell'unità del nucleo familiare, un nesso con la logica della protezione internazionale⁵.
- 12 Inoltre, il giudice del rinvio ha rilevato che i principi derivanti dalla summenzionata giurisprudenza sono riassunti nell'analisi giudiziaria elaborata sotto la direzione della sezione europea dell'Associazione internazionale dei giudici per i rifugiati e la migrazione (IARMJ) e emessa dall'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo (EUAA) sulle qualifiche per la protezione internazionale, da cui derivano segnatamente tali conclusioni
- 13 Le disposizioni nazionali possono riconoscere un diritto d'asilo a persone che non rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2011/95, ma occorre distinguere tra la protezione nazionale e la protezione internazionale ai sensi di tale direttiva. Tale protezione internazionale esige che il responsabile della persecuzione, o del danno grave, possa essere identificato. Inoltre, è probabile che l'ambito di applicazione della direttiva 2011/95 non comprenda la situazione di una persona che ha vissuto, nel suo paese d'origine, un evento traumatico estraneo al timore attuale di essere perseguitata o al rischio reale e attuale di danno grave. In tal caso, una protezione, su base discrezionale, è ipotizzabile per motivi compassionevoli o umanitari. Per contro, rientra nell'ambito di applicazione dell'articolo 3 della direttiva 2011/95 lo status di rifugiato o lo status di protezione sussidiaria riconosciuto ai familiari di una persona che ha ottenuto tale status in forza di tale direttiva. Tuttavia, la Corte di giustizia non ha ancora preso una decisione definitiva sulla questione di quali siano i casi in cui le disposizioni più

⁴ La Corte di giustizia è pervenuta alla stessa conclusione anche nella sentenza del 18 dicembre 2014, *Abdida*, causa C-562/13, (in prosieguo: la «sentenza *Abdida*»).

⁵ Tale conclusione è stata confermata dalla Corte di giustizia nella sentenza del 9 novembre 2021, causa C-91/20, *Bundesrepublik Deutschland (Mantenimento dell'unità del nucleo familiare)*, C-91/20 (in prosieguo: la «sentenza *Bundesrepublik Deutschland*»).

favorevoli rientrano nell'ambito di applicazione di tale direttiva, in particolare, per quanto attiene alle regole più favorevoli riguardanti i requisiti per ottenere lo status di rifugiato o lo status di protezione sussidiaria.

- 14 Infine, il giudice del rinvio ha fatto riferimento alle conclusioni dell'avvocato generale J. Richard de la Tour del 12 maggio 2021 nella causa *Bundesrepublik Deutschland (Mantenimento dell'unità del nucleo familiare)* (C-91/20), secondo il quale uno Stato membro non può «utilizzare il suo margine di discrezionalità per definire in maniera diversa tali nozioni e criteri comuni e per adottare una normativa in forza della quale lo status di rifugiato o lo status di protezione sussidiaria possa essere riconosciuto per motivi diversi da quelli espressamente previsti [dalla direttiva 2011/95] [...]».
- 15 Nel caso di specie, il giudice del rinvio nutre dubbi in merito al citato articolo 14a, paragrafo 2, lettera d), della legge sull'asilo, che, al di là dei tipi di danno grave di cui all'articolo 15, lettere da a) a c), della direttiva 2011/95, ha previsto un ulteriore tipo di danno grave consistente in un contrasto dell'uscita [dal territorio nazionale] dello straniero con gli obblighi internazionali della Repubblica ceca.
- 16 La *ratio* e la finalità della disposizione nazionale⁶ erano quelle di sostituire l'ostacolo specifico relativo all'uscita [dal territorio nazionale] che figurava nel citato articolo 91, paragrafo 1, lettera b), della legge sull'asilo ed evitare una violazione dell'articolo 8 della CEDU nel caso di stranieri che non hanno beneficiato di alcuna forma di asilo. Il legislatore ceco ha quindi deciso, attraverso l'articolo 14a, paragrafo 2, lettera d), di adempiere i suoi obblighi positivi derivanti dal citato articolo della CEDU.
- 17 In precedenza la giurisprudenza nazionale interpretava in modo costante il citato articolo 14a, paragrafo 2, lettera d), nel senso che il motivo della concessione della protezione sussidiaria poteva essere l'uscita stessa [dal territorio nazionale] del richiedente protezione internazionale in violazione degli obblighi internazionali cechi. Poteva trattarsi del caso in cui il richiedente avesse stabilito, nel territorio della Repubblica ceca, legami familiari o personali tali che la semplice necessità d'uscita dal [territorio nazionale] avrebbe costituito un'ingerenza sproporzionata nella sua vita familiare o privata.
- 18 A seguito della sentenza *M'Bodj*, la giurisprudenza nazionale ha concluso che l'articolo 14a, paragrafo 2, lettera d), della legge sull'asilo era stato introdotto nel diritto ceco in violazione del diritto dell'Unione. Tuttavia, si trattava di una violazione che operava esclusivamente a favore del richiedente protezione internazionale. La direttiva 2011/95 non poteva avere effetto diretto a danno di un singolo e, pertanto, né le autorità amministrative, né i giudici amministrativi, potevano tener conto di tale violazione.

⁶ V. il riferimento alla relazione illustrativa della legge con cui è stato inserito l'articolo 14a nella legge sull'asilo, articolo contenuto nella parte di tale sintesi intitolata «Disposizioni di diritto nazionale applicate».

- 19 Il 15 febbraio 2024, tuttavia, la sezione ampliata del Nejvyšší správní soud (Corte amministrativa suprema, Repubblica ceca, in prosieguo: la «sezione ampliata») ha emesso un'ordinanza che ha modificato la precedente interpretazione della disposizione di cui all'articolo 14a, paragrafo 2, lett. d) interpretandola, sulla base dell'effetto indiretto della direttiva 2011/95, a scapito dei richiedenti protezione internazionale. Il Nejvyšší správní soud (Corte amministrativa suprema) ha dichiarato che tale forma di protezione sussidiaria può essere concessa ad uno straniero che rischia di subire un danno grave sotto forma di violazione degli obblighi internazionali della Repubblica ceca, danno che rischierebbe nel suo paese d'origine e non nello Stato membro ospitante.
- 20 La sezione ampliata è partita dall'assunto⁷ che le disposizioni di una normativa nazionale specificamente introdotta ai fini della trasposizione di una direttiva devono essere interpretate alla luce del testo e della finalità di quest'ultima, interpretazione che può essere utilizzata, in linea di principio, da uno Stato membro anche nei confronti di un singolo⁸. Basandosi sulla giurisprudenza della Corte di giustizia⁹, la sezione ampliata ha constatato che l'articolo 3 della direttiva 2011/95 osta a che uno Stato membro introduca o mantenga in vigore disposizioni che concedono la protezione sussidiaria agli stranieri che si trovino in situazioni prive di qualsiasi nesso con la logica della protezione internazionale¹⁰. Tuttavia, l'interpretazione dell'articolo 14a, paragrafo 2, lettera d), della legge sull'asilo precedentemente accolta, secondo cui la protezione sussidiaria può essere concessa qualora l'uscita stessa del richiedente protezione internazionale [dal territorio nazionale] sia in contrasto con gli obblighi internazionali della Repubblica ceca, non rispetta tale logica, in quanto non tiene conto del fatto che la protezione sussidiaria mira, per sua stessa natura, a proteggere il richiedente da gravi danni nel suo paese di origine. Di conseguenza, secondo la sezione ampliata, una siffatta interpretazione non è, manifestamente, conforme all'articolo 3 della direttiva 2011/95 e alla giurisprudenza della Corte di giustizia.
- 21 Al contrario, secondo la sezione ampliata, è corrispondente al diritto dell'Unione una situazione in cui la protezione sussidiaria riguarda unicamente il danno che un richiedente protezione internazionale, a causa dell'uscita dallo Stato membro ospitante, può subire nel suo paese d'origine, vale a dire quando la violazione degli obblighi internazionali della Repubblica ceca si riferisce al paese d'origine e non allo Stato membro ospitante. Tale situazione si verificherebbe, ad esempio, se lo straniero fosse sottoposto, nel paese d'origine, alla minaccia del lavoro

⁷ Essa si è basata al riguardo sulle sentenze della Corte di giustizia del 10 aprile 1984, *Von Colson*, C-14/83, (punto 26); del 13 novembre 1990, *Marleasing*, C-106/89, punto 8, del 14 luglio 1994, *Faccini Dori*, C-91/92, punto 26, e del 5 ottobre 2004, *Pfeiffer e a.*, C-397/01, punti da 113 a 116).

⁸ V. sentenze della Corte di giustizia dell'8 ottobre 1987, *Kolpinghuis Nijmegen*, 80/86, punti da 12 a 14), e del 5 luglio 2007, *Kofoed*, C-321/05, punto 45.

⁹ Le sentenze *M'Bodj*, *Bundesrepublik Deutschland e Ahmedbekova*.

¹⁰ Tale aspetto è stato considerato *éclairé* e pertanto non è stata sottoposta una questione pregiudiziale alla Corte di giustizia.

minorile, al matrimonio forzato, alla condanna per un comportamento che non costituiva un reato al momento della sua commissione, o alla negazione di intervento per cure mediche nonostante il rischio di gravi danni fisici. Infatti, in casi del genere il richiedente protezione internazionale non potrebbe ottenere la protezione sussidiaria di cui all'articolo 14a, paragrafo 2, lettere da a) a c), della legge sull'asilo [che corrisponde all'articolo 15, lettere da a) a c), della direttiva 2011/95].

- 22 Infine, la sezione ampliata ha rilevato che sarebbe auspicabile che il legislatore ceco tenesse maggiormente conto anche dei casi che non rientrano né nella protezione conferita mediante l'asilo, né in quella sussidiaria. Esso non può tuttavia farlo estendendo la protezione sussidiaria in contrasto con la logica di quest'ultima. Infatti, tale tutela trova la sua origine nel diritto dell'Unione, che limita considerevolmente il legislatore nazionale nella sua attuazione. Di conseguenza, la protezione dall'uscita [dal territorio nazionale] in quanto tale è garantita solo dal procedimento relativo all'obbligo di lasciare [il territorio nazionale] o il procedimento di espulsione.
- 23 Tuttavia, il giudice del rinvio dubita che l'interpretazione dell'articolo 14a, paragrafo 2, lettera d), della legge sull'asilo adottata dalla sezione ampliata sia conforme al diritto dell'Unione.
- 24 A tal riguardo, il giudice del rinvio rileva, anzitutto, che la sezione ampliata ha fatto riferimento alle sentenze *Bundesrepublik Deutschland* e *Ahmedbekova*, come esempio del fatto che non è privo di nesso con la logica della protezione internazionale il riconoscimento automatico, a livello del diritto nazionale, dello status di rifugiato ai familiari di una persona alla quale tale status è stato concesso. Sebbene in queste due sentenze la Corte di giustizia abbia effettivamente ammesso che l'articolo 3 della direttiva 2011/95 consente la concessione della protezione internazionale per motivi familiari, essa lo ha fatto, secondo il giudice del rinvio, in quanto in quanto la direttiva stessa nel suo articolo 23 impone agli Stati membri di concedere uno status, in sostanza, analogo ai familiari di un beneficiario di protezione internazionale. Orbene, per quanto riguarda gli effetti extraterritoriali dell'articolo 8 della CEDU¹¹ — che, secondo la sezione ampliata, sono gli unici possibili nell'interpretazione e nell'applicazione di detto articolo 14a, paragrafo 2, lettera d), della CEDU — la direttiva 2011/95 non prevede nulla di simile.
- 25 Il giudice del rinvio ha poi dedotto dalle sentenze *M'Boj e Abda* che la Corte di giustizia ha escluso dalla logica della protezione internazionale una situazione in cui il richiedente protezione internazionale subisce un danno¹² nel suo Paese d'origine. Ad avviso del giudice del rinvio, da tali sentenze e dalle sentenze *Bundesrepublik Deutschland* e *Ahmedbekova* non risulterebbe che la limitazione

¹¹ O altra disposizione della CEDU, ad eccezione degli artt. 2 e 3.

¹² In tali casi, il danno consisterebbe nell'assenza di cure adeguate nel paese d'origine.

dell'ambito di applicazione dell'articolo 14a, paragrafo 2, lettera d), della legge sull'asilo ai soli casi extraterritoriali di violazione dell'articolo 8 della CEDU (o, se del caso, di altre disposizioni di quest'ultima) sia conforme alla direttiva 2011/95. Il giudice del rinvio chiede pertanto se una disposizione nazionale così interpretata possa essere considerata, alla luce delle sentenze *M'Boj* e *Abdida*, come una normativa nazionale che assicura protezione ai diritti sanciti dalla CEDU non rientranti nell'ambito di applicazione di tale direttiva.

- 26 Inoltre, il giudice del rinvio fa presente che, a suo avviso, l'articolo 14a, paragrafo 2, lettera d), della legge sull'asilo non è compatibile con la direttiva 2011/95. Vi sarebbe una combinazione indesiderata di una regola precedentemente concepita come un ostacolo all'uscita dal [territorio nazionale] con la protezione sussidiaria dell'Unione. Sebbene si possa sostenere che tale disposizione non abbia mai effettivamente sancito la protezione sussidiaria in senso del diritto dell'Unione e che, sotto il profilo sostanziale, si tratti di sostituzione dell'ostacolo relativo all'uscita dal [territorio nazionale], le persone che godono della protezione sussidiaria ai sensi di tale disposizione non hanno alcuna indicazione nella loro documentazione d'identità che si tratta di un istituto diverso dalla protezione sussidiaria dell'Unione europea e pertanto godono di tutti i diritti derivanti da tale status anche in altri Stati membri¹³.
- 27 Per quanto riguarda gli esempi in cui, ad avviso della sezione ampliata, potrebbe applicarsi la sua interpretazione dell'articolo 14a, paragrafo 2, lettera d), della legge sull'asilo, il giudice del rinvio ha osservato che, in diversi di essi, il richiedente protezione internazionale avrebbe diritto al riconoscimento dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria ai sensi dell'articolo 15, lettera b), della direttiva 2011/95. Di conseguenza, il giudice del rinvio dubita che i casi di danni gravi, previsti al di là di tale direttiva e fondati sugli effetti extraterritoriali di uno degli articoli della CEDU (ad eccezione dei suoi articoli 2 e 3), siano conformi a detta direttiva.
- 28 Secondo il giudice del rinvio, un approccio che riconosca il cosiddetto effetto diretto verticale inverso della direttiva 2011/95 sarebbe più preciso. Dall'articolo 3 di quest'ultima deriva che le disposizioni nazionali più favorevoli devono essere compatibili con essa. Orbene, l'articolo 14a, paragrafo 2, lettera d), della legge sull'asilo conferisce agli stranieri lo status di protezione sussidiaria anche nei casi in cui l'articolo 15 di tale direttiva non lo preveda. È quindi direttamente applicabile la regola derivante dall'articolo 3, secondo la quale gli Stati membri non hanno facoltà di introdurre disposizioni più favorevoli in ordine alla determinazione dei soggetti che possono essere considerati persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, se non siano compatibili con le disposizioni di tale direttiva. Orbene, il legislatore ceco avrebbe violato tale regola.

¹³ A tal riguardo, il giudice del rinvio ha fatto riferimento alla sentenza *B. e D.*, nella quale la Corte di giustizia ha ammesso la concessione dell'asilo in forza del diritto costituzionale nazionale, ma tale istituto nazionale era distinto dall'istituto dell'Unione sul piano terminologico e funzionale.

- 29 Benché le condizioni dell'efficacia diretta di tale regola (ossia chiarezza, incondizionalità e scadenza del termine di trasposizione) siano soddisfatte nel caso di specie, si tratta di un effetto diretto inverso nei confronti di un singolo che, secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia¹⁴, è inammissibile.
- 30 Se, pertanto, l'articolo 14a, paragrafo 2, lettera d), della legge sull'asilo è incompatibile con il diritto dell'Unione, secondo il giudice del rinvio la soluzione sostenuta dalla giurisprudenza precedente¹⁵ era corretta nel ritenere che tale contrasto non dovrebbe essere a carico dei richiedenti protezione internazionale.
- 31 Per le ragioni sopra esposte, il giudice del rinvio ha quindi deciso di sottoporre una questione pregiudiziale alla Corte. Nell'ipotesi in cui la Corte di giustizia ritenesse che l'articolo 14a, paragrafo 2, lettera d), della legge sull'asilo sia contrario al diritto dell'Unione, il giudice del rinvio potrebbe continuare ad applicare pienamente tale disposizione basandosi sul cosiddetto effetto diretto verticale inverso della direttiva 2011/95. Di conseguenza, resterebbero rilevanti le opinioni giuridiche del Krajský soud v Praze (Corte regionale di Praga) e il Krajský soud v Brně (Corte regionale di Brno) e le loro censure contro la prassi decisionale finora adottata dal convenuto, il quale, secondo tali giudici, non ha sufficientemente valutato la conformità dell'ingerenza della vita privata di A.B. in questo Stato membro ospitante con gli obblighi internazionali della Repubblica ceca. Il giudice del rinvio esaminerebbe quindi nel merito se il convenuto si sia conformato a tali opinioni giuridiche. Se la Corte di giustizia giungesse alla conclusione opposta, ciò avrebbe un'incidenza diretta sulla fondatezza delle obiezioni formulate da A. B., che si basano proprio sull'articolo 14a, paragrafo 2, lettera d), della legge sull'asilo.

¹⁴ V. sentenze del 5 luglio 2007, *Kofoed*, C-321/05, punto 42; dell'8 ottobre 1987, *Kolpinghuis Nijmegen*, 80/86, punti 9 e 13; del 11 giugno 1987, *Pretore di Salò/X*, 14/86, punti da 19 a 20; del 26 settembre 1996, C-168/95, *Arcaro*, punti da 36 a 37; del 3 maggio 2005, *Berlusconi e a.*, C-387/02, C-391/02 e C-403/02, punti da 73 a 74, e sentenza del 27 febbraio 2014, OSA, C-351/12, punto 47.

¹⁵ V. punto 18 della presente sintesi.